(n) dovrà essere eseguita periodica manutenzione generale delle aree di stoccaggio e di trattamento;

(o) salvo eventuali deroghe rilasciate del Comune, l'orario di lavoro dovrà essere compreso tra le 08.00 e le 17.00 con un'ora di sospensione per la pausa pranzo. La richiesta al Comune di Stella di prolungamento delle operazioni di carico e scarico sino alle 19:00(prot. 10186 del 5/11/2008) è stato motivato dai possibili ritardi degli automezzi dovuti al traffico;

(p) qualora l'azienda intenda installare ulteriori macchinari per l'attività di trattamento dei rifiuti dovrà presentare a: Comune di Stella, ARPAL, Provincia di Savona, la relativa valutazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente

(q) è ammesso il cambio codice CER (operazione R12) limitatamente ai rifiuti che sono stati sottoposti ad operazioni di cernita finalizzate ad originare rifiuti (materiali) con caratteristiche omogenee diverse dalla natura e dalla composizione del rifiuto originario;

(r) nel caso di sostituzione del Responsabile Tecnico dell'impianto, dovrà essere comunicato il nuovo nominativo entro 60 giorni dall'avvenuta sostituzione a: Provincia, Comune di Stella ed ARPAL ;

Rifiuti da costruzione e demolizione

(s) i cumuli di materiale derivanti da attività di demolizione e costruzione (rifiuto prima del trattamento e materiali ottenuti dopo il trattamento di macinazione) dovranno essere confinati con barriere mobili tipo New Jersey, l'altezza del cumulo non potrà in ogni caso superare l'altezza della barriere. L'altezza massima non dovrà superare i tre metri ;

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LE POLVERI

(t) i cumuli di materiale derivanti da attività di demolizione e costruzione (rifiuto prima del trattamento e materiali ottenuti dopo il trattamento di macinazione) dovranno essere mantenuti umidi al fine di limitare il sollevamento ed il trasporto eolico di polveri ovvero si potrà provvedere, in alternativa, alla copertura dei cumuli con teloni;

(u) durante le operazioni di macinazione e vagliatura dei rifiuti da demolizione e costruzione, il materiale sottoposto a trattamento dovrà essere umidificato al fine di limitare il sollevamento ed il trasporto eolico di polveri, mediante l'apposito sistema di nebulizzazione previsto dalla D.G.R 2206/2011;

(v) i flussi in entrata dei "Rifiuti di demolizione e costruzione" dovranno essere mantenuti separati e distinti secondo le seguenti modalità, asseconda delle varie tipologie :

i. nella zona contraddistinta con la lettera L1 si effettuerà il deposito dei rifiuti con CER 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.06.04 – 17.08.02 – 17.09.04;

ii. nella zona contraddistinta con la lettera L2 si effettuerà il deposito dei rifiuti con CER 17.03.02;

iii. nella zona contraddistinta con la lettera L3 si effettuerà il deposito dei rifiuti con CER CER 17.05.04 e 17.05.06;

iv. nella zona contraddistinta con la lettera L4 si effettuerà il deposito dei rifiuti con CER 10.02.02

Le Materie Prime Seconde (MPS) derivanti dalle operazioni di trattamento ottenute da ciascuna di queste tipologie di rifiuto, dovranno essere stoccate separatamente dai rifiuti

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 18/07/2016 Provvedimento numero 2016/2343 del 18/07/2016 esecutivo dal 18/07/2016 pubblicato il 19/07/2016 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2016/37278 del 18/07/2016

stessi e tenendo in considerazione quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005 , n. 5205, che ammette la presenza di diverse tipologie di rifiuti in diverse percentuali in relazione alle diverse categorie di opere a cui è destinata la MPS stessa;

(w) sui materiali dei materiali derivanti dal trattamento : dei rifiuti di costruzione e demolizione (C.E.R. : 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.06.04 – 17.01.07 – 17.08.02 – 17.09.04), dei rifiuti identificati dal codice CER 17.03.02 (miscele bituminose) e dei rifiuti identificati dal codice CER 17.05.04 (terre e rocce da scavo) e 17.05.06 (fanghi di dragaggio) e dei rifiuti identificati dal codice CER 10.02.02 dovranno essere effettuate le verifiche analitiche di conformità in base alla normativa vigente al fine di consentire la loro cessazione dalla qualifica di rifiuto e per l'attribuzione della qualifica di M.P.S.. Su ciascuno di tali materiali dovranno essere effettuate le verifiche di conformità secondo il seguente schema :

i. sul primo quantitativo di materiali prodotti

ii. le stesse verifiche analitiche di conformità dovranno essere ripetute con la seguente modalità :

- ogni volta che la campagna di produzione di MPS determini il completamento di un lotto di volume complessivo non superiore a 500 m^3 , nel caso in cui i produttori dei rifiuti sottoposti a recupero non siano cambiati nel corso della campagna di recupero;
- ogni volta che, nel corso della stessa campagna di recupero, cambino i produttori dei rifiuti sottoposti a recupero ancorchè il lotto di MPS prodotto non abbia ancora raggiunto il volume di 500 m^3;

PRESCRIZIONE MODIFICATA CON ATTO 10.3.13–9/2019 PROVIA DI SAVONA

N.B. VERRA' GARANTITO IL RIPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI

Rifiuti metallici

(x) dovrà essere assicurata la sorveglianza radiometrica dei rifiuti metallici in ingresso. Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà esser trasmesso ad ARPAL, Provincia e Comune di Stella, la procedura finalizzata a definire il protocollo di controlli della radioattività sui carichi in ingresso elaborata con il supporto di "Esperto qualificato" appositamente incaricato.

(y) i rifiuti metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio) in ingresso ed i prodotti ottenuti dal loro trattamento dovranno essere gestiti secondo le procedure di cui al Regolamento CEE 333/2011 ai fini della loro cessazione dalla qualifica di rifiuto

(z) i rottami di rame in ingresso ed i prodotti ottenuti dal loro trattamento dovranno essere gestiti secondo le procedure di cui al Regolamento CEE 715/2013 ai fini della loro cessazione dalla qualifica di rifiuto

Altri rifiuti

(aa) la gestione dei rifiuti R.A.E.E. dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 151/05 e s.m.i.;

(ab) gli pneumatici fuori uso dovranno essere gestiti tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni previste dal D.M. 11-4-2011 n. 82 [Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152]

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da Vincenzo Gareri il 18/07/2016 Provvedimento numero 2016/2343 del 18/07/2016 esecutivo dal 18/07/2016 pubblicato il 19/07/2016 per i 15 giorni successivi Protocollo numero 2016/37278 del 18/07/2016